

CPM

CASSA PENSIONI MIGROS

Regolamento di previdenza 2019

(situazione al 1° gennaio 2022)



per gli insegnanti delle Scuole Club e delle strutture
per il tempo libero della comunità Migros

Indice

Introduzione	6
---------------------------	---

Fondazione

Art. 1	Denominazione e scopo.....	7
Art. 2	Rapporto con la LPP e la LFLP.....	7

Affiliazione alla CPM

Art. 3	Principi.....	8
Art. 4	Inizio dell'assicurazione.....	9
Art. 5	Obblighi all'entrata in servizio.....	9
Art. 6	Fine dell'assicurazione.....	10
Art. 6a	Continuazione dell'assicurazione.....	10
Art. 7	Congedo non pagato/Interruzione dell'attività professionale.....	12

Definizioni

Art. 8	Reddito globale.....	13
Art. 9	Reddito soggetto a contributi.....	13
Art. 10	Reddito assicurato.....	13
Art. 11	Età di pensionamento.....	14
Art. 12	Avere di vecchiaia.....	14
Art. 13	Accrediti di vecchiaia.....	15
Art. 14	Acquisto di prestazioni di previdenza.....	15

Redditi della CPM

Art. 15	Contributo delle persone assicurate.....	17
Art. 16	Contributo dell'impresa e scadenza.....	17
Art. 17	Contributi a carico della CPM.....	18
Art. 18	Contributo per le spese amministrative.....	18

Prestazioni della CPM

Parte generale

Art. 19	Obbligo d'informazione e di notifica.....	19
Art. 20	Versamento delle prestazioni.....	19
Art. 21	Concorso di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso.....	21
Art. 22	Adeguamento delle rendite.....	23

Prestazioni di vecchiaia	
Art. 23	Diritto alla rendita di vecchiaia..... 24
Art. 24	Ammontare della rendita di vecchiaia..... 25
Art. 25	Pensionamento parziale..... 25
Art. 26	Capitale di vecchiaia..... 26
Art. 27	Prestazione transitoria facoltativa..... 26
Art. 28	Rendita Migros sostitutiva dell'AVS..... 27

Prestazioni d'invalidità	
Art. 29	Riconoscimento dell'invalidità..... 28
Art. 30	Diritto alla rendita..... 28
Art. 31	Ammontare della rendita intera d'invalidità..... 30

Prestazioni per i superstiti	
Art. 32	Diritto alla rendita per coniugi..... 31
Art. 33	Ammontare della rendita per coniugi..... 31
Art. 34	Diritto alla rendita per partner conviventi..... 32
Art. 35	Ammontare della rendita per partner conviventi..... 33

Rendite per i figli	
Art. 36	Aventi diritto..... 34
Art. 37	Diritto alla rendita per i figli..... 34
Art. 38	Ammontare della rendita per i figli..... 35

Capitale in caso di decesso	
Art. 39	Principio..... 36
Art. 40	Aventi diritto..... 36
Art. 41	Ammontare del capitale di decesso..... 36

Prestazioni in caso di divorzio	
Art. 42	Decesso di una persona assicurata divorziata..... 37
Art. 43	Conguaglio della previdenza in caso di divorzio..... 37

Prestazione di libero passaggio	
Art. 44	Diritto alla prestazione di libero passaggio..... 40
Art. 45	Ammontare della prestazione di libero passaggio..... 40

Art. 46	Impiego della prestazione di libero passaggio	41
Art. 47	Pagamento in contanti	41
<hr/>		
Promozione della proprietà d'abitazioni		
Art. 48	Prelievo anticipato	42
Art. 49	Costituzione in pegno	43
<hr/>		
Conto supplementare		
Art. 50	Apertura del conto supplementare	45
Art. 51	Impiego del conto supplementare	46
<hr/>		
Disposizioni transitorie		
Art. 52	Regolamenti applicabili	47
Art. 53	Garanzia dei diritti acquisiti dagli assicurati attuali sugli averi di vecchiaia al 31 dicembre 2018	47
Art. 53a	Rendite d'invalidità in corso di persone che non hanno ancora compiuto il 55° anno di età	48
Art. 53b	Rendite d'invalidità in corso di persone che hanno compiuto il 55° anno di età	48
Art. 54	Garanzia delle rendite correnti	49
<hr/>		
Disposizioni finali		
Art. 55	Procedura di domanda e di notifica	50
Art. 56	Responsabilità, obbligo di segretezza	50
Art. 57	Informazione delle persone assicurate	50
Art. 58	Risanamento	51
Art. 59	Modifiche del regolamento	52
Art. 60	Interpretazione	52
Art. 61	Foro competente	53
Art. 62	Testo del Regolamento determinante	53
Art. 63	Casi speciali	53
Art. 64	Scioglimento e liquidazione	53
Art. 65	Entrata in vigore	54
<hr/>		
	Appendice	55

Introduzione

- 1** Nel presente regolamento vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
- AI Assicurazione federale per l'invalidità
 - art. articolo
 - AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
 - CC Codice civile svizzero
 - CHF Franco svizzero
 - CO Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
 - CPM Cassa pensioni Migros
 - cpv. capoverso
 - LAI Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
 - LAINF Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
 - LAM Legge federale sull'assicurazione militare
 - lett. lettera
 - LFLP Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
 - LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
 - LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
 - OLP Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
 - OPP 2 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
 - p.a. per annum (all'anno)
 - sgg. seguenti
-
- 2** Nel presente regolamento tutte le designazioni concernenti persone sono valide per entrambi i sessi.
-
- 3** La registrazione di un'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali presso l'ufficio dello stato civile corrisponde al matrimonio. Le persone che vivono in unione domestica registrata sono equiparate ai coniugi. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata corrisponde a un divorzio.
-
- 4** In caso di contestazione è determinante il testo originale in lingua tedesca.

Fondazione

Art. 1 Denominazione e scopo

- 1** Con la denominazione di Cassa pensioni Migros (CPM) è stata costituita a Schlieren una fondazione mediante atto pubblico conformemente all'art. 80 sgg. del Codice civile svizzero.
- 2** La CPM ha per scopo la tutela dei collaboratori delle imprese economicamente o finanziariamente strettamente collegate al Gruppo Migros contro le conseguenze economiche del pensionamento, dell'invalidità o del decesso tramite delle prestazioni assicurative ai sensi delle disposizioni del presente regolamento di previdenza (chiamato qui di seguito «regolamento»).
- 3** L'affiliazione ha luogo tramite una convenzione di affiliazione.
- 4** Le presenti disposizioni valgono per gli insegnanti delle Scuole Club e delle strutture per il tempo libero della Comunità Migros che hanno un rapporto di lavoro contrattuale ai sensi delle condizioni generali di lavoro per gli insegnanti delle Scuole Club e delle strutture per il tempo libero della Comunità Migros e che sottostanno all'obbligo di assicurazione secondo l'art. 3. Per gli altri collaboratori delle imprese affiliate è stato redatto un regolamento separato.
- 5** Quali assicurati risultano i collaboratori, gli ex collaboratori che continuano l'assicurazione nonché i beneficiari di rendite soggetti all'assicurazione, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP

- 1** La CPM è un istituto di previdenza che effettua l'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP, registrato nel registro per la previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza del cantone di Zurigo. La CPM eroga almeno le prestazioni previste dalla LPP e dalle relative ordinanze.
- 2** Il presente piano di previdenza della CPM è un cosiddetto «piano del primato dei contributi» ai sensi dell'art. 15 LFLP.

Affiliazione alla CPM

Art. 3 Principi

- 1 Ai sensi del presente regolamento sottostanno all'obbligo di assicurazione gli insegnanti delle Scuole Club e delle strutture per il tempo libero della Comunità Migros il cui rapporto di lavoro rappresenta l'attività lucrativa principale in seno a un'impresa affiliata e che raggiungono il salario minimo LPP (appendice 1).
- 2 Non sono assicurati i dipendenti
 - a) revocato;
 - b) il cui rapporto di lavoro è limitato al massimo a tre mesi; se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di tre mesi, il dipendente è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento; qualora diverse assunzioni successive presso l'impresa durano complessivamente più di tre mesi e le interruzioni non durano più di tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del quarto mese di lavoro;
 - c) che esercitano un'attività accessoria e sono già assicurati obbligatoriamente altrove per un'attività lucrativa esercitata a titolo principale oppure esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
 - d) che al momento dell'entrata in servizio sono invalidi ai sensi dell'Al almeno in ragione del 70% o ai sensi dell'art. 26a LPP rimangono provvisoriamente assicurati presso l'attuale istituto di previdenza;
 - e) revocato.
- 3 Se il reddito globale presumibile per anno civile diminuisce
 - temporaneamente, al disotto del salario minimo LPP, l'obbligo di assicurazione permane,
 - permanentemente, al disotto del salario minimo LPP, l'assicurazione può rimanere in vigore con il consenso dell'impresa.
- 4 In caso di pensionamento o invalidità parziale, l'obbligo di assicurazione per la parte attiva permane.

- 5 I dipendenti non attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria a condizione che ne facciano relativa domanda alla CPM.
- 6 I redditi percepiti presso le aziende non affiliate non vengono considerati.
- 7 L'assicurazione facoltativa è possibile su richiesta del dipendente e con il consenso dell'impresa, quando il salario minimo LPP non è raggiunto, ma sono adempiute le altre condizioni di ammissione.

Art. 4 Inizio dell'assicurazione

- 1 L'affiliazione alla CPM ha inizio il primo giorno del rapporto di lavoro, in ogni caso non prima del 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e quando il salario AVS supera la soglia d'entrata (appendice 1).
- 2 Fino alla fine dell'anno che coincide con il 19° compleanno, la persona assicurata è coperta per i rischi d'invalidità e di decesso (assicurazione rischio). A partire dal 1° gennaio che segue il 19° compleanno, sono assicurate anche le prestazioni di vecchiaia (assicurazione completa).

Art. 5 Obblighi all'entrata in servizio

- 1 Al momento dell'entrata in servizio, la nuova persona assicurata deve chiedere il trasferimento alla CPM degli averi di previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio.
- 2 La CPM può esigere il trasferimento della prestazione di libero passaggio derivante dal precedente rapporto di previdenza per conto della persona assicurata.

Art. 6 Fine dell'assicurazione

- 1 L'assicurazione finisce quando termina il rapporto di lavoro. È fatto salvo la continuazione ai sensi dell'art. 6a.
- 2 Gli assicurati dimissionari rimangono assicurati durante un mese contro i rischi d'invalidità e di decesso, purché prima della scadenza di questo termine non entrino in un nuovo istituto di previdenza che assicura i rischi d'invalidità e di decesso. Le prestazioni corrispondono a quelle assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
- 3 In caso di passaggio a un'altra impresa affiliata, l'assicurazione presso la CPM prosegue conformemente al regolamento in vigore.

Art. 6a Continuazione dell'assicurazione

- 1 Chiunque receda dall'assicurazione obbligatoria può continuare l'assicurazione nella misura precedente, a condizione che
 - il rapporto di lavoro sia stato risolto dal datore di lavoro e
 - al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro siano soddisfatti i requisiti relativi all'età per un pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 o 3.
- 2 La continuazione è ammessa per l'assicurazione rischi (invalidità, decesso), per l'assicurazione completa (previdenza per la vecchiaia, invalidità, decesso) o per quella esente da contributi. I contributi per l'assicurazione rischi ammontano al 2 %, quelli per l'assicurazione completa al 25.5% dell'attuale reddito soggetto a contributi. Qualora dovessero essere necessari dei contributi di risanamento, la persona che continua l'assicurazione deve pagare gli stessi contributi di risanamento degli altri assicurati. I contributi devono essere versati il primo giorno del mese.

- 3** La richiesta scritta per la continuazione dell'assicurazione deve essere inoltrata prima della fine dell'assicurazione obbligatoria. Deve essere allegata la prova della cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
- 4** Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, la prestazione d'uscita viene trasferita a questo nuovo istituto di previdenza, a condizione che possa essere utilizzata per il riscatto integrale delle prestazioni regolamentari. Se ciò richiede più di due terzi della prestazione di libero passaggio, l'assicurazione termina. Se vengono trasferiti meno di due terzi della prestazione d'uscita, l'assicurazione viene mantenuta sulla base del reddito assicurato e del reddito soggetto a contributi corrispondentemente ridotto.
- 5** Se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, non è più possibile prelevare l'aveve di vecchiaia ai sensi dell'art. 26 e art. 51 né è possibile effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno ai sensi degli art. 48 e 49.
- 6** La persona assicurata può disdire l'assicurazione in qualsiasi momento alla fine di un mese civile. Una successiva ripresa dell'assicurazione è esclusa. La CPM ha il diritto di disdire l'assicurazione in caso di contributi arretrati con effetto immediato.

Art. 7 Congedo non pagato/Interruzione dell'attività professionale

- 1** In caso di congedo non pagato accordato dall'impresa o di interruzione dell'attività come insegnante, la persona assicurata può rimanere affiliata presso la CPM per una durata massima di 2 anni.
- 2** L'assicurazione di rischio è esente da contributi durante un mese, ovvero 30 giorni civili all'anno. Per il periodo successivo vengono prelevati i rispettivi contributi ai sensi degli artt. 15 e 16. La ripartizione dei contributi deve essere concordata fra dipendente e datore di lavoro.
- 3** Salvo altri accordi, durante il congedo non pagato non vengono versati accrediti di vecchiaia sull'avere di vecchiaia. Le prestazioni di rischio assicurate corrispondono alle prestazioni definite all'inizio del congedo non pagato.

Definizioni

Art. 8 Reddito globale

- 1** Il reddito globale costituisce la base per il calcolo del reddito assicurato. Il consiglio di fondazione stabilisce, nel quadro delle disposizioni legali, quali componenti salariali sono determinanti per il calcolo del reddito globale (appendice 2).
- 2** Il reddito globale massimo corrisponde a 12 volte l'importo della rendita annua massima di vecchiaia dell'AVS fissata dalla legislazione in vigore.

Art. 9 Reddito soggetto a contributi

- 1** Il reddito soggetto a contributi corrisponde al reddito globale al netto della deduzione di coordinamento.
- 2** L'importo della deduzione di coordinamento corrisponde al 30 % del reddito globale.

Art. 10 Reddito assicurato

- 1** Il reddito assicurato risulta dal reddito soggetto a contributi.
- 2** Per il calcolo delle prestazioni di rischio sono determinanti:
 - a)** nell'anno d'entrata: il reddito soggetto a contributi dell'anno in corso;
 - b)** nei due anni successivi: il reddito medio soggetto a contributi dell'anno trascorso rispettivamente degli ultimi due anni trascorsi;
 - c)** successivamente: la media del reddito soggetto a contributi degli ultimi tre anni.

Art. 11 Età di pensionamento

L'età ordinaria di pensionamento è di 64 anni per uomini e donne.

Art. 12 Avere di vecchiaia

- 1** Per ogni persona assicurata viene costituito un avere di vecchiaia.
L'avere di vecchiaia si compone:
 - a)** degli accrediti di vecchiaia (art. 13);
 - b)** della prestazione di libero passaggio proveniente da un altro istituto di previdenza o di libero passaggio nonché della prestazione di libero passaggio e/o della rendita vitalizia in seguito a divorzio (art. 14 cpv. 1);
 - c)** dei versamenti personali (art. 14 cpv. 2 segg.);
 - d)** degli importi accreditati nel quadro di un riacquisto in seguito a divorzio (art. 43 cpv. 3);
 - e)** dei rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni (art. 48 cpv. 8);
 - f)** degli interessi sugli importi summenzionati;
sui quali vengono dedotti eventuali versamenti nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni mediante fondi della previdenza professionale o in seguito a un divorzio.
- 2** Gli acquisti della persona assicurata (prestazione di libero passaggio e versamenti personali) vengono remunerati subito. Gli accrediti di vecchiaia vengono remunerati a partire dal 1° gennaio successivo alla loro scadenza.
- 3** Il consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse (appendice 4).
- 4** Il conto supplementare (art. 50 sgg.) non è parte integrante dell'avere di vecchiaia.

Art. 13 Accrediti di vecchiaia

- 1 Hanno diritto agli accrediti di vecchiaia le persone assicurate nell'assicurazione completa. Gli accrediti di vecchiaia vengono accreditati sul loro conto di vecchiaia.
- 2 L'entità degli accrediti di vecchiaia viene fissata in % del reddito soggetto a contributi, tenendo conto dell'età della persona assicurata (differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita):

Età	Accrediti di vecchiaia
20–29 anni	16.5 %
30–34 anni	17.5 %
35–39 anni	18.5 %
40–44 anni	19.5 %
45–49 anni	21.5 %
50–54 anni	24.5 %
55–64 anni	27.5 %

- 3 Fintantoché la persona assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità della CPM, l'avere di vecchiaia viene alimentato tramite gli accrediti di vecchiaia annui che risulterebbero se non fosse invalida. La base di calcolo per gli accrediti di vecchiaia è costituita dal reddito determinante soggetto a contributi ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 delle presenti disposizioni.

Art. 14 Acquisto di prestazioni di previdenza

- 1 Le prestazioni di libero passaggio, provenienti da altri istituti di previdenza o di libero passaggio, nonché le prestazioni di libero passaggio e/o rendite vitalizie in seguito a divorzio vengono accreditate sul conto di vecchiaia o sul conto supplementare della persona assicurata. Le persone assicurate devono consentire alla CPM di prendere visione dei relativi conteggi. Su richiesta della persona assicurata, la prestazione di libero passaggio eccedente viene trasferita a un istituto di libero passaggio.
- 2 La persona assicurata attiva può acquistare in qualsiasi momento prestazioni di previdenza tramite versamenti personali; i versamenti vengono accreditati sul suo avere di vecchiaia.

- 3** Le prestazioni risultanti dagli acquisti non possono essere rimosse sotto forma di capitale durante i tre anni che seguono la data d'acquisto. Da questa restrizione sono esclusi i riscatti in caso di divorzio conformemente all'art. 43 cpv. 3.
- 4** Gli acquisti volontari ai sensi del cpv. 2 possono essere effettuati solo una volta rimborsati i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni. Restano riservati i riscatti in caso di divorzio ai sensi dell'art. 43 cpv. 3.
- 5** L'importo dei versamenti personali corrisponde al massimo alla differenza fra l' avere di vecchiaia massimo consentito (appendice 5) e l' avere di vecchiaia disponibile al giorno dell'acquisto. L'importo massimo della somma di acquisto si riduce
 - a)** degli averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha apportato nella CPM;
 - b)** dei prelievi anticipati effettuati per la promozione della proprietà d'abitazioni che non possono più essere rimborsati ai sensi dell'art. 48 cpv. 8;
 - c)** dell' avere del pilastro 3a, purché esso non superi la somma, fruttifera dei tassi minimi d'interesse LPP in vigore, dei contributi annui massimi deducibili dal reddito a partire dal compimento del 24° anno d'età della persona assicurata; fa stato la tabella allestita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
- 6** Per le persone che si sono trasferite dall'estero a partire dal 1° gennaio 2006, senza prima essere state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni dopo l'ingresso un istituto di previdenza elvetico la somma di riscatto annua è limitata al 20% del reddito soggetto a contributi, ai sensi dell'art. 9. Una volta decorso questo termine di cinque anni, è possibile un riscatto nelle prestazioni di vecchiaia regolamentari complete conformemente al cpv. 5.
- 7** I versamenti personali possono in linea di massima essere dedotti dalle imposte federali, cantonali e comunali. La CPM non garantisce tuttavia la possibilità di deduzione degli importi d'acquisto che le sono stati versati.

Redditi della CPM

Art. 15 Contributo delle persone assicurate

- 1 La persona assicurata è soggetta a contributi a partire dalla sua entrata nella CPM e fino a quando dura il rapporto di lavoro o quando viene continuata l'assicurazione rischi o l'assicurazione completa, al massimo tuttavia fino a quando ha diritto all'esonero dai contributi ai sensi dell'art. 17 o fino a quando raggiunge l'età di pensionamento ordinaria. Resta riservato l'art. 23 cpv. 4.
- 2 Il contributo della persona assicurata viene fissato in % del reddito soggetto a contributi tenendo conto dell'età della persona assicurata:

Età	Contributi: Risparmio	Rischio	Totale
17–19 anni	0.00 %	0.65 %	0.65 %
20–64 anni	7.85 %	0.65 %	8.5 %

- 3 L'impresa deduce dal reddito il contributo della persona assicurata.

Art. 16 Contributo dell'impresa e scadenza

- 1 I contributi dell'impresa vengono fissati in % del reddito soggetto a contributi, tenendo conto dell'età della persona assicurata (differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita). Resta riservato l'art. 23 cpv. 4.

Età	Contributi: Risparmio	Rischio	Totale
17–19 anni	0.00 %	1.35 %	1.35 %
20–64 anni	15.65 %	1.35 %	17.0 %

- 2 L'impresa versa ogni mese i propri contributi nonché i contributi delle persone assicurate alla CPM.
- 3 I contributi sono dovuti entro 30 giorni dalla deduzione del salario. A partire da questo momento può essere addebitato un interesse di mora.

- 4 La rendita Migros sostitutiva dell'AVS è finanziata dall'impresa.
- 5 Le imprese sono libere di versare contributi supplementari o di alimentare le riserve per i contributi per finanziare o migliorare le prestazioni regolamentari.
- 6 Le imprese possono affidare a una fondazione finanziaria separata l'adempimento dei propri obblighi di contribuzione.

Art. 17 Contributi a carico della CPM

La CPM si assume l'obbligo di contribuzione delle persone assicurate e delle imprese per le componenti di reddito ai sensi dell'appendice 3.

Art. 18 Contributo per le spese amministrative

L'impresa corrisponde alla CPM un contributo per le spese amministrative, stabilito dal consiglio di fondazione d'intesa con la Federazione delle cooperative Migros, per attuare la previdenza professionale sulla base dei contributi regolamentari. Questo contributo deve essere versato alla CPM unitamente al contributo mensile.

Prestazioni della CPM

Parte generale

Art. 19 **Obbligo d'informazione e di notifica**

- 1** Le imprese, gli assicurati attivi, i beneficiari di rendite e le altre persone aventi diritto sono tenute a fornire alla CPM o al medico di fiducia tutte le informazioni che possono risultare importanti.
- 2** La persona assicurata o gli aventi diritto sono soprattutto tenuti, in caso di prestazioni, a fornire su richiesta informazioni veritiere su eventuali redditi ulteriori.
- 3** La CPM si riserva il diritto di sospendere il versamento di prestazioni se e fino a quando una persona assicurata o una persona avente diritto alle prestazioni non adempie il proprio obbligo di informazione e notifica. Le spese risultanti alla CPM possono essere fatturate alla persona assicurata.
- 4** La persona assicurata è tenuta a collaborare nella realizzazione di tutte le misure d'integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile. Se la persona assicurata non osserva tale obbligo di collaborazione, la CPM ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni.

Art. 20 **Versamento delle prestazioni**

- 1** Le prestazioni della CPM vengono corrisposte come segue:
 - a)** le rendite: mensilmente, alla fine di ogni mese;
 - b)** le prestazioni in capitale: entro 30 giorni dal verificarsi del caso assicurativo, tuttavia al più presto quando gli aventi diritto sono noti con certezza;
 - c)** la prestazione di libero passaggio: il primo giorno dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro o dopo la fine della continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 6a.
- 2** L'interesse di mora è dovuto:
 - a)** sulle rendite, a partire dall'avvio di una procedura di esecuzione o dall'inoltro di una procedura giudiziaria. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP;

- b)** sui pagamenti di capitale a partire dalla scadenza. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP;
 - c)** sul versamento della prestazione di libero passaggio, da 30 giorni dopo ricezione di tutte le informazioni necessarie e comunque al più presto a partire dall'uscita. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP più 1 %.
- 3** In linea di massima, le prestazioni vengono versate su un conto bancario o postale in Svizzera, indicato dalla persona avente diritto e a nome di quest'ultima. Le eventuali spese risultanti da istruzioni speciali date dall'avente diritto sono a carico di quest'ultimo.
 - 4** Le prestazioni percepite ingiustamente devono essere restituite, indipendentemente dalla colpa. È consentita la compensazione con prestazioni di altre assicurazioni sociali e prestazioni proprie.
 - 5** Se la CPM deve fornire prestazioni per i superstiti o d'invalidità dopo avere trasferito la prestazione di libero passaggio a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio, tale prestazione di libero passaggio, interessi compresi, deve esserle rimborsata nella misura in cui risulta necessario per il pagamento delle prestazioni per i superstiti o d'invalidità. In mancanza di rimborso, la CPM ha la facoltà di ridurre le prestazioni per i superstiti e d'invalidità.
 - 6** Se la CPM è tenuta a versare prestazioni anticipate, perché l'istituto di previdenza responsabile dei versamenti non è ancora definito e la persona assicurata è stata da ultimo affiliata alla CPM, il diritto è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se in seguito risulta che la CPM non era tenuta a versare le prestazioni, quest'ultima richiede il rimborso degli importi anticipati.

- 7 Se la CPM è tenuta a versare delle prestazioni perché la persona assicurata è diventata invalida in seguito a una infermità congenita o la cui invalidità si è verificata prima della maggiore età e che al momento dell'aumento dell'incapacità di guadagno era assicurata presso la CPM, il diritto si limita alle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP.
- 8 La CPM può esigere dalla persona assicurata invalida o dai superstiti della persona assicurata deceduta la cessione dei loro diritti nei confronti di un terzo responsabile del caso d'invalidità o di decesso fino a concorrenza delle prestazioni dovute dalla fondazione, a condizione che la CPM non subentri, in applicazione della LPP, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e degli altri aventi diritto ai sensi dell'art. 40 e sgg. Ha la facoltà di sospendere le proprie prestazioni fino a quando la cessione non sia avvenuta.
- 9 Se l'AVS/AI riduce, rifiuta o revoca una prestazione perché la persona assicurata ha provocato il decesso o l'invalidità per colpa grave o perché la persona assicurata si oppone a una misura di reinserimento dell'AI, la CPM ha la facoltà di ridurre le prestazioni. La riduzione non deve tuttavia superare l'entità decisa dall'AVS/AI.
- 10 Le prestazioni della CPM non possono essere cedute né costituite in pegno prima della loro scadenza. Fa eccezione la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni. Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti ceduti dall'impresa alla CPM solo se tali crediti riguardano contributi non dedotti dal reddito nonché prestazioni fornite dall'impresa come anticipo su prestazioni future della CPM.
- 11 Sono applicabili le disposizioni della LPP riguardanti la prescrizione.

Art. 21 Concorso di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso

- 1 La CPM riduce le prestazioni per i superstiti e d'invalidità calcolate ai sensi del presente regolamento, qualora superino assieme ad altri redditi computabili il 90% del guadagno presumibilmente perso dalla persona assicurata. Oltre alle rendite per superstiti e d'invalidità vengono ridotte anche le prestazioni di vecchiaia che sostituiscono le rendite d'invalidità ai sensi

dell'art. 30 cpv. 1. Per il calcolo del sovraindennizzo dopo l'età ordinaria di pensionamento si ricorre all'ultimo reddito globale percepito prima dell'età ordinaria di pensionamento.

2 Sono considerati redditi computabili ai sensi del cpv. 1

- a)** le prestazioni dell'AVS/AI; viene computata in particolare anche la prestazione di vecchiaia AVS, che sostituisce la prestazione AI dopo l'età ordinaria di pensionamento AVS;
- b)** le prestazioni o le indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- c)** le prestazioni dell'assicurazione militare;
- d)** le prestazioni o le indennità giornaliere di un istituto di assicurazione o di previdenza, finanziate interamente o parzialmente dal datore di lavoro;
- e)** le prestazioni delle assicurazioni sociali estere;
- f)** le prestazioni di istituti di libero passaggio e dell'istituto collettore;
- g)** il reddito percepito per un'attività lucrativa o presumibilmente ancora percepibile (e/o le indennità per perdita di guadagno) da persone aventi diritto a una rendita d'invalidità, ad eccezione del reddito supplementare percepito durante l'esecuzione dei provvedimenti di reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI;
- h)** in caso di convivenza simile al matrimonio (art. 34): le prestazioni derivanti da una sentenza di divorzio o dallo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata nonché le prestazioni per i superstiti già esistenti dal primo e secondo pilastro.

3 Gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità non vengono computate.

4 I redditi dei superstiti aventi diritto a una rendita vengono sommati.

5 Per il calcolo della sovrassicurazione vengono considerate le prestazioni di assicurazione complete delle assicurazioni sociali.

- 6 a)** La CPM non compensa il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, se questo rifiuto o riduzione è conforme all'art. 21 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, all'art. 37 o 39 LAINF oppure all'art. 65 o 66 LAM.
- b)** Le riduzioni delle rendite al momento in cui l'assicurato raggiunge l'età legale di pensionamento secondo l'art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e art. 47 cpv. 1 LAM non vengono compensate.
- 7** Per il calcolo della sovrassicurazione, le prestazioni in capitale vengono convertite in rendite conformemente alle basi tecniche del presente regolamento.
- 8** Se in seguito a divorzio viene divisa una rendita di vecchiaia o una rendita di vecchiaia che ha sostituito una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b (art. 124a CC), la parte della rendita attribuita al coniuge divorziato avente diritto viene presa in considerazione nel calcolo di un sovraindennizzo.
- 9** Se le prestazioni della CPM vengono ridotte, queste vengono tutte ridotte nella stessa proporzione.
- 10** La premessa e l'entità della riduzione viene riesaminata quando la situazione cambia in modo rilevante.

Art. 22 **Adeguamento delle rendite**

- 1** Le rendite per i superstiti e d'invalidità nonché le rendite di vecchiaia vengono adattate all'evoluzione dei prezzi conformemente alle possibilità finanziarie della CPM. Il consiglio di fondazione decide annualmente se e in quale misura le rendite debbano essere adattate. È inoltre possibile effettuare pagamenti unici.
- 2** Restano riservate le prescrizioni minime LPP.

Prestazioni di vecchiaia

Art. 23 Diritto alla rendita di vecchiaia

- 1 Il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria sorge il primo giorno del mese successivo al compimento del 64° anno d'età e cessa alla fine del mese in cui la persona avente diritto decede.
- 2 Una persona assicurata attiva che termina il rapporto di lavoro fra il 58° compleanno e l'età ordinaria di pensionamento ha diritto a una rendita di vecchiaia anticipata a meno che non chieda la continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 6a o il trasferimento della sua prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro (art. 46) o a un istituto di libero passaggio.
- 3 In caso di ristrutturazioni giustificate dall'impresa, il prelievo anticipato della rendita di vecchiaia è consentito a partire dal compimento dei 55 anni d'età.
- 4 Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata attiva viene prolungato d'intesa con l'impresa oltre l'età ordinaria di pensionamento, la persona assicurata può chiedere il differimento della prestazione di vecchiaia nella misura del proseguimento dell'attività lavorativa. Il pensionamento può essere differito al massimo fino al compimento dei 70 anni d'età. In caso di differimento i contributi sono dovuti ai sensi degli art. 15 e 16.
- 5 Un'incapacità lavorativa nel corso del periodo di differimento comporta il pensionamento immediato per vecchiaia allo scadere del termine di disdetta ordinario, conformemente al contratto di lavoro.
- 6 In caso di decesso nel corso del periodo di differimento sono dovute le prestazioni per i superstiti sulla base della rendita di vecchiaia assicurata al momento del decesso.
- 7 In caso di riduzione del grado di occupazione la persona assicurata può richiedere un pensionamento parziale; si applica l'art. 25.

Art. 24 Ammontare della rendita di vecchiaia

- 1 La rendita di vecchiaia annua corrisponde all' avere di vecchiaia disponibile all'inizio della riscossione della rendita moltiplicato con l'aliquota di conversione conformemente all'appendice 6, che corrisponde in quel momento all'età della persona assicurata (calcolata in anni e mesi).
- 2 Se la persona pensionata ha figli che, nel caso di un suo decesso, avrebbero diritto a una rendita per orfani, la rendita di vecchiaia viene integrata con una rendita per figli di pensionati, il cui ammontare e la cui durata si basano sulle disposizioni valide per le rendite per orfani.
- 3 Se la rendita di vecchiaia è inferiore al 10% della rispettiva rendita minima di vecchiaia dell'AVS, viene considerata esigua. La CPM paga l'intero diritto come indennità unica in capitale dell'ammontare dell' avere di vecchiaia. Con questa indennità in capitale tutti i diritti alle prestazioni regolamentari da parte della CPM si estinguono, ad eccezione del diritto al versamento della rendita Migros sostitutiva dell'AVS capitalizzata.

Art. 25 Pensionamento parziale

- 1 Dopo il compimento dei 58 anni d'età o, in caso di ristrutturazione aziendale, dopo il compimento dei 55 anni d'età, la persona assicurata attiva può chiedere il versamento di una rendita di vecchiaia parziale se, d'accordo con l'impresa, il suo grado di occupazione diminuisce almeno del 20%. Il grado di pensionamento corrisponde alla riduzione del grado di occupazione.
- 2 In caso di pensionamento parziale, l' avere di vecchiaia viene diviso in due parti conformemente al grado di pensionamento:
 - a) la persona assicurata viene considerata beneficiaria di rendita per la parte corrispondente al grado di pensionamento;
 - b) per l'altra parte, la persona assicurata viene considerata come una persona assicurata attiva.

Art. 26 Capitale di vecchiaia

- 1** Al momento del pensionamento, la persona assicurata attiva può esigere, fatto salvo l'art. 6a cpv. 5 e l'art. 14 cpv. 3, il versamento totale o parziale del capitale del proprio avere di vecchiaia, a condizione che
 - comunichi la sua intenzione per iscritto alla CPM almeno un mese prima,
 - non abbia diritto a una rendita intera d'invalidità, presso l'AI, un'assicurazione aziendale contro gli infortuni o l'assicurazione militare oppure che non percepisca una prestazione corrispondente,
 - in caso di pensionamento parziale in più tappe riduca il grado di occupazione almeno del 30% e il prelievo di capitale viene limitato a due fasi di pensionamento,
 - se sposata inoltri il consenso scritto del coniuge.
- 2** Con il pagamento dell'intero capitale di vecchiaia si estingue qualsiasi diritto a ulteriori prestazioni della CPM. Con il versamento di una parte del capitale di vecchiaia il diritto a ulteriori prestazioni si estingue di conseguenza.

Art. 27 Prestazione transitoria facoltativa

- 1** In aggiunta alla rendita di vecchiaia, a partire dall'inizio del pensionamento anticipato fino al compimento dei 64 anni d'età, è possibile definire liberamente una prestazione transitoria facoltativa fino all'importo massimo della rendita annua massima di vecchiaia AVS, valido al momento dell'inizio della prestazione. La richiesta deve essere inoltrata insieme alla richiesta di pensionamento prima dell'inizio del pensionamento anticipato.
- 2** Il finanziamento della prestazione transitoria facoltativa avviene
 - in primo luogo a carico del conto supplementare,
 - in secondo luogo tramite una riduzione dell'avere di vecchiaia.
- 3** In caso di decesso del beneficiario di una prestazione transitoria facoltativa, le eventuali prestazioni per i superstiti vengono calcolate in base alla rendita di vecchiaia ridotta ai sensi del precitato cpv. 2.

Art. 28 Rendita Migros sostitutiva dell'AVS

- 1** Le persone assicurate hanno diritto durante il periodo in cui percepiscono la rendita di vecchiaia prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS (fatto salvo il cpv. 2), ma al più presto a partire dal compimento dei 64 anni d'età, a un rendita Migros sostitutiva dell'AVS.
- 2** In caso di un pensionamento anticipato completo, il versamento della rendita Migros sostitutiva dell'AVS può essere richiesto al più presto a partire dal compimento dei 62° anni d'età. L'ammontare mensile della rendita viene ridotto e attualizzato.
- 3** L'ammontare della rendita Migros sostitutiva dell'AVS è fissato applicando per analogia le disposizioni relative alle modalità di calcolo della rendita di vecchiaia dell'AVS, basandosi sulla media del reddito globale. Hanno diritto all'intera rendita Migros sostitutiva dell'AVS così calcolata le persone assicurate che hanno corrisposto i contributi per almeno 18 anni, il cui reddito globale al momento del primo pensionamento raggiunga l'importo di tre volte la rendita annua massima di vecchiaia dell'AVS. Essa si riduce di $\frac{1}{18}$ per ogni anno di contribuzione mancante e proporzionalmente se il reddito globale summenzionato non è stato raggiunto.
- 4** In caso di versamento totale o parziale di una prestazione in capitale al posto della rendita di vecchiaia, viene ridotta di conseguenza la rendita Migros sostitutiva dell'AVS.
- 5** In caso di versamento di un'indennità in capitale a causa di esiguità dell'importo ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 viene capitalizzata la rendita Migros sostitutiva dell'AVS calcolata ai sensi del cpv. 3.
- 6** La rendita Migros sostitutiva dell'AVS non viene versata alle persone assicurate, il cui rapporto di lavoro con l'impresa è stato disdetto senza preavviso ai sensi dell'art. 337 CO.

Prestazioni d'invalidità

Art. 29 Riconoscimento dell'invalidità

- 1** Gli assicurati riconosciuti come invalidi dall'AI, sono considerati invalidi nella stessa misura anche presso la CPM, purché fossero assicurati presso la CPM al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità.
- 2** In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata non può più essere riconosciuta come invalida dalla CPM, a meno che l'inizio dell'evento invalidità sia subentrato prima dell'inizio del pensionamento anticipato.
- 3** In caso di modifica del grado d'invalidità dell'AI, la rendita della CPM viene adeguata di conseguenza.

Art. 30 Diritto alla rendita

- 1 a)** Il diritto a una rendita d'invalidità della CPM inizia con il diritto a una rendita dell'AI e termina con la fine del diritto a una rendita dell'AI.
b) Al momento dell'età ordinaria di pensionamento, la rendita d'invalidità viene versata come rendita di vecchiaia.
- 2** La rendita d'invalidità della CPM non viene tuttavia versata se la persona assicurata percepisce delle prestazioni salariali oppure sostitutive del salario pari almeno all'80% del reddito.
- 3** L'ammontare del diritto alla rendita viene calcolato in percentuale della rendita intera d'invalidità.

- 4 Nel caso di un grado d'invalidità inferiore al 50 % vengono applicate le seguenti percentuali:

Grado d'invalidità	Percentuali	Grado d'invalidità	Percentuali
inferiore al 40 %	0.0 %	45 %	37.5 %
40 %	25.0 %	46 %	40.0 %
41 %	27.5 %	47 %	42.5 %
42 %	30.0 %	48 %	45.0 %
43 %	32.5 %	49 %	47.5 %
44 %	35.0 %		

- 5 Nel caso di un grado d'invalidità del 50–69 % la percentuale corrisponde al grado d'invalidità.
- 6 Nel caso di un grado d'invalidità a partire dal 70 % l'assicurato ha diritto a una rendita d'invalidità intera.
- 7 I beneficiari di una rendita d'invalidità parziale della CPM vengono considerati
- a) come assicurati invalidi per la parte dell'avere di vecchiaia che corrisponde all'avere di vecchiaia moltiplicato per la rendita parziale in percento;
 - b) come assicurati attivi per la parte del reddito soggetto a contributi, che corrisponde alla percentuale del grado di occupazione restante.
- 8 Vengono riconosciuti come invalidi anche gli assicurati che
- a) in seguito a un'infermità congenita presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 % e il 40 % all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurati allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 %;
 - b) diventati invalidi quando erano minorenni, presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 % e il 40 % all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurati allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 %.

- 9 Una volta stabilita, una rendita d'invalidità viene aumentata, ridotta o soppressa se a causa di una revisione della rendita AI il grado d'invalidità nella previdenza professionale subisce una modifica di almeno 5 punti percentuali.

È garantita la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP. Resta riservata la riduzione della rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 26a cpv. 3 LPP.

Art. 31 Ammontare della rendita intera d'invalidità

- 1 Nell'assicurazione soggetta a contributi, la rendita intera d'invalidità corrisponde all'80% della rendita presumibile di vecchiaia ai sensi del cpv. 2.
- 2 La rendita presumibile di vecchiaia corrisponde alla rendita di vecchiaia alla quale la persona assicurata avrebbe diritto se continuasse a lavorare fino all'età ordinaria di pensionamento con il reddito assicurato conformemente all'art. 10. Il consiglio di fondazione fissa il tasso per la remunerazione dell'aver di vecchiaia (proiezione). Se sussiste il diritto a prestazioni d'invalidità dopo il compimento del 58° anno d'età, la rendita intera d'invalidità corrisponde almeno alla rendita di vecchiaia anticipata calcolata all'inizio della prestazione.
- 3 Nella continuazione dell'assicurazione esente da contributi la rendita intera d'invalidità annua corrisponde alla rendita di vecchiaia anticipata calcolata all'inizio del periodo di prestazione.
- 4 Le persone assicurate cui spetta una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per ogni figlio che, nel caso del decesso della persona assicurata, potrebbe richiedere una rendita per orfani, il cui ammontare e la cui durata si basano sulle disposizioni valide per le rendite per orfani.

Prestazioni per i superstiti

Art. 32 Diritto alla rendita per coniugi

- 1 Se una persona assicurata coniugata decede, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi a condizione che soddisfi uno dei seguenti requisiti:
 - a) deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio;
 - b) ha compiuto il 45° anno d'età.
- 2 Il coniuge superstite, che non soddisfa nessuno dei requisiti riportato al cpv. 1, ha diritto a un'indennità unica pari all'importo di tre rendite annue.
- 3 Il diritto alla rendita per coniugi sorge il primo giorno del mese successivo alla data del decesso della persona assicurata. Esso si estingue alla fine del mese in cui la persona beneficiaria decede o si risposa.
- 4 Se il coniuge superstite si risposa, ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annue percepite in quel momento.
- 5 Al posto di una rendita per coniugi, può essere richiesta una prestazione in capitale. Sono determinanti le basi tecniche del presente regolamento. La relativa richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dal decesso della persona assicurata.

Art. 33 Ammontare della rendita per coniugi

- 1 La rendita annua per coniugi ammonta, con riserva del cpv. 2:
 - a) $66\frac{2}{3}\%$ della rendita presumibile di vecchiaia nell'assicurazione soggetta a contributi;
 - b) al $66\frac{2}{3}\%$ della rendita di vecchiaia anticipata calcolata all'inizio del periodo di prestazione nell'assicurazione esente da contributi;
 - c) al $66\frac{2}{3}\%$ della rendita d'invalidità o di vecchiaia percepita annualmente dalla persona assicurata.

- 2 Se il coniuge superstite è di oltre 15 anni più giovane della persona assicurata deceduta, l'ammontare della rendita annua per coniugi si riduce del 2% per ogni anno che eccede la differenza di 15 anni.
- 3 revocato.

Art. 34 Diritto alla rendita per partner conviventi

- 1 Se una persona assicurata non coniugata decede, il partner superstite ha diritto a una rendita per partner conviventi. L'art. 32 si applica per analogia, ad eccezione del cpv. 2.
- 2 Viene considerato partner convivente chi soddisfa in modo cumulativo le condizioni seguenti (anche nel caso di un rapporto tra persone dello stesso sesso):
 - a) la persona assicurata e la persona avente diritto non sono sposate;
 - b) non sussiste nessuna delle relazioni di parentela indicate nell'art. 95 CC;
 - c) al momento del decesso della persona assicurata
 - la convivenza sotto lo stesso tetto sia durata almeno cinque anni consecutivi e il partner superstite abbia compiuto 45 anni, oppure
 - il partner sopravvissuto debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
- 3 Per dimostrare la convivenza sotto il medesimo tetto occorre inoltrare una conferma ufficiale di domicilio.
- 4 Il partner superstite deve far valere il proprio diritto per iscritto presso la CPM al più tardi entro un mese dal decesso della persona assicurata. Il partner convivente deve dimostrare l'adempimento dei requisiti richiesti.
- 5 Il diritto alla rendita per partner conviventi sorge il primo giorno del mese successivo alla data del decesso della persona assicurata. Esso si estingue alla fine del mese in cui la persona beneficiaria decede o si sposa.

Art. 35 Ammontare della rendita per partner conviventi

- 1** L'ammontare della rendita per partner conviventi corrisponde all'importo della rendita per coniugi (art. 33).
- 2** Se il partner superstite è di oltre 15 anni più giovane della persona assicurata deceduta, l'ammontare della rendita annua per partner conviventi si riduce del 2% per ogni anno che eccede la differenza di 15 anni.
- 3** La CPM deve in ogni caso solo un'unica rendita per partner conviventi.

Rendite per i figli

Art. 36 **Aventi diritto**

- 1** I beneficiari di una rendita d'invalidità o di vecchiaia della CPM hanno diritto a una rendita per figli per ogni figlio ai sensi dell'art. 38.
- 2** Se una persona assicurata decede, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per figli (rendita per orfani) ai sensi dell'art. 38.
- 3** Sono considerati figli ai sensi del presente regolamento i figli giusta il Codice civile svizzero nonché i figli elettivi al cui sostentamento la persona assicurata provvede in misura preponderante (o provvedeva al momento del suo decesso).

Art. 37 **Diritto alla rendita per i figli**

- 1** Il diritto a una rendita per figli inizia con il versamento di una rendita d'invalidità o di vecchiaia o a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso della persona assicurata, al più presto tuttavia con la cessazione del pagamento intero del salario, e termina alla fine del mese in cui il figlio ha compiuto i 18 anni d'età.
- 2** Per i figli che, conformemente alle disposizioni relative alle rendite AVS, seguono una formazione o sono invalidi almeno al 70%, il diritto a una rendita per figli cessa al termine degli studi, dell'apprendistato o quando cessa l'invalidità, in ogni caso al massimo sino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.
- 3** Se un figlio avente diritto decede, la rendita per figli cessa alla fine del mese in cui si è verificato il decesso.

Art. 38 Ammontare della rendita per i figli

- 1** La rendita annua per i figli ammonta:
 - a)** al 20 % della rendita d'invalidità o di vecchiaia percepita dalla persona assicurata;
 - b)** al 20 % della rendita presumibile di vecchiaia nell'assicurazione soggetta a contributi;
 - c)** al 20 % della rendita di vecchiaia anticipata calcolata all'inizio del periodo di prestazione nell'assicurazione esente da contributi.

- 2** Per i figli rimasti orfani di padre e madre, la rendita annua per figli viene raddoppiata.

Capitale in caso di decesso

Art. 39 Principio

Se una persona assicurata decede, senza che sorga il diritto a una rendita per coniugi (art. 32), a una rendita per partner conviventi (art. 34) o a una rendita per i figli (art. 36), è dovuto un capitale in caso di decesso.

Art. 40 Aveni diritto

- 1** Hanno diritto al capitale di decesso i superstiti del defunto, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine seguente:
 - 1.** i figli della persona defunta, che non hanno diritto a una rendita per orfani;
 - 2.** in mancanza degli stessi: i genitori.

In mancanza di aventi diritto secondo i punti 1 e 2, la prestazione spetta interamente alla CPM.

- 2** Qualora dovessero esserci più persone aventi diritto, il capitale in caso di decesso viene suddiviso in parti uguali.

Art. 41 Ammontare del capitale di decesso

L'ammontare del capitale di decesso corrisponde alla somma dei contributi propri nell'assicurazione completa e degli acquisti (prestazioni di libero passaggio e versamenti personali) senza interessi. Da questo importo vengono dedotte tutte le rendite, i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni o gli averi trasferiti in seguito a divorzio già versati dalla CPM.

Prestazioni in caso di divorzio

Art. 42 Decesso di una persona assicurata divorziata

- 1 Se la persona assicurata lascia un coniuge divorziato, con il quale era stata sposata per almeno 10 anni e al quale era stata assegnata, in virtù di una sentenza di divorzio, una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o dell'art. 126 cpv.1 CC, essa ha diritto alla prestazione minima obbligatoria ai sensi della LPP alle condizioni poste dall'art. 32 cpv. 1.
- 2 Il diritto alla rendita del coniuge divorziato sorge il primo giorno del mese dopo il decesso della persona assicurata, al più presto tuttavia con la cessazione del pagamento intero del salario. Il diritto sussiste fino a quando la rendita sarebbe stata dovuta ai sensi del cpv. 1.
- 3 Le prestazioni della CPM sono ridotte dell'importo che, sommato alle prestazioni per superstiti dell'AVS, superano quello fissato nella sentenza di divorzio. Le prestazioni per superstiti dell'AVS vengono computate soltanto nella misura in cui sono superiori a un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o una rendita di vecchiaia dell'AVS.
- 4 Il versamento di una rendita del coniuge divorziato non ha nessun effetto sui diritti del coniuge superstite o del partner superstite della persona assicurata deceduta.
- 5 I coniugi divorziati, ai quali era stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale per una rendita vitalizia prima del 1° gennaio 2017, hanno diritto alle prestazioni per superstiti conformemente al regolamento in vigore fino al 31.12.2016.

Art. 43 Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

- 1 Se in seguito a una sentenza di divorzio, la CPM è tenuta a trasferire interamente o in parte la prestazione di libero passaggio della persona assicurata, il conto supplementare e, in seguito, l'aver di vecchiaia nonché le prestazioni collegate vengono ridotti di conseguenza. Un eventuale riacquisto è destinato in primo luogo ad alimentare l'aver di vecchiaia. Ciò si applica per analogia anche in caso di versamento di una rendita vitalizia (eventualmente anche in forma di capitale).

- 2 L'avere di vecchiaia obbligatorio ai sensi della LPP viene ridotto proporzionalmente.
- 3 L'importo trasferito può essere riacquisito integralmente o in parte. Le disposizioni dell'art. 14 si applicano per analogia. Non sussiste il diritto al riacquisto in caso di divorzio di un beneficiario di una rendita d'invalidità o di vecchiaia senza rapporto di assicurazione attivo.
- 4 Se in seguito a divorzio di un beneficiario di rendita d'invalidità prima dell'età ordinaria di pensionamento (dal compimento dei 64 anni di età), una parte della prestazione di libero passaggio viene trasferita al coniuge divorziato, la rendita d'invalidità viene ridotta di conseguenza a partire dall'entrata in vigore della sentenza di divorzio. La riduzione viene calcolata secondo le disposizioni riportate nel regolamento alla base del calcolo della rendita d'invalidità. Per il calcolo è rilevante il momento dell'avvio della procedura di divorzio.

La disposizione si applica per analogia quando un beneficiario di rendita d'invalidità raggiunge l'età ordinaria di pensionamento durante la procedura di divorzio. Viene inoltre applicato l'art. 43 cpv. 6.

Per contro, le rendite correnti per figli d'invalidi al momento dell'avvio della procedura di divorzio rimangono invariate. Le rendite per figli future vengono calcolate sulla base della rendita d'invalidità ridotta.

- 5 a) Se in seguito a divorzio di un beneficiario di rendita di vecchiaia (o di un beneficiario di rendita d'invalidità al quale la rendita d'invalidità viene versata come rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b) al coniuge divorziato avente diritto viene assegnata una parte della rendita, le prestazioni di rendita della persona assicurata si riducono di conseguenza. La parte di rendita assegnata al coniuge divorziato viene convertita al momento in cui il divorzio passa in giudicato, ai sensi dell'art. 19h OLP, in una rendita vitalizia per il coniuge divorziato. Il diritto alla rendita vitalizia termina con il decesso del coniuge divorziato. La CPM può concordare con il coniuge divorziato avente diritto, invece del versamento di una rendita vitalizia al suo istituto di previdenza o di libero passaggio, il versamento in forma di capitale.

- b)** Determinante per la capitalizzazione di una rendita vitalizia è l'età del coniuge divorziato avente diritto al momento dell'entrata in vigore della sentenza di divorzio nonché la tariffa nell'appendice 8.
 - c)** Se non è possibile trovare alcuna intesa, la rendita vitalizia viene versata entro il 15 dicembre una volta all'anno, interessi compresi, all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato avente diritto. L'interesse corrisponde alla metà del tasso d'interesse con cui viene remunerato l'avere di vecchiaia presso la CPM (art. 12 cpv. 3).
 - d)** Le rendite per figli correnti al momento dell'avvio della procedura di divorzio rimangono invariate. Le rendite per figli future vengono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia ridotta.
 - e)** Se il coniuge divorziato avente diritto alla rendita ha diritto a una rendita d'invalidità intera o ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato, può chiedere il versamento della rendita vitalizia. Se ha già raggiunto l'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPP, la rendita vitalizia gli viene versata. Può chiedere il trasferimento al suo istituto di previdenza se il relativo regolamento consente il riscatto.
- 6** Se durante la procedura di divorzio si verifica il caso di previdenza vecchiaia, la CPM riduce la parte della prestazione d'uscita da trasferire ai sensi dell'art. 19g OLP.

Prestazione di libero passaggio

Art. 44 Diritto alla prestazione di libero passaggio

- 1** Le persone assicurate il cui rapporto di lavoro termina prima del 58° compleanno per un motivo diverso dall'invalidità o dal decesso, hanno diritto a una prestazione di libero passaggio. Resta riservato l'art. 23 cpv. 3.
- 2** Le persone assicurate il cui rapporto di lavoro o la continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 6a termina dopo il 58° compleanno per un motivo diverso dall'invalidità o dal decesso, possono chiedere il trasferimento della prestazione di libero passaggio, sempre che questa sia trasferita all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro o a un istituto di libero passaggio.

Art. 45 Ammontare della prestazione di libero passaggio

- 1** L'importo della prestazione di libero passaggio corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile della persona assicurata alla fine del rapporto di lavoro, maggiorato dell'eventuale avere sul conto supplementare (art. 50).
- 2** L'importo della prestazione di libero passaggio corrisponde almeno all'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP, ovvero alla somma degli acquisti (prestazioni di libero passaggio apportate e versamenti personali) con interessi al tasso minimo LPP, maggiorata dei contributi di risparmio della persona assicurata con un aumento del 4% per ogni anno dopo il 20° compleanno (l'aumento non supererà tuttavia il 100%). Questo importo comprende il conto supplementare disponibile.
- 3** Se nel corso di una sottocopertura l'avere di vecchiaia viene remunerato con un tasso d'interesse inferiore al tasso d'interesse minimo LPP, per il calcolo dell'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP è determinante il tasso d'interesse al quale viene remunerato l'avere di vecchiaia.

Art. 46 Impiego della prestazione di libero passaggio

- 1 Se la persona assicurata entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio viene trasferita al nuovo istituto di previdenza, conformemente alle indicazioni fornite dalla persona assicurata. È fatto salvo l'art. 6a cpv. 4.
- 2 Se la persona assicurata non entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, può scegliere fra la stipulazione di una polizza di libero passaggio e l'apertura di un conto di libero passaggio.
- 3 Se la persona assicurata non fornisce le indicazioni necessarie entro il termine richiesto, la CPM trasferisce la prestazione di libero passaggio, al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni dalla fine del rapporto di lavoro, alla fondazione istituto collettore.

Art. 47 Pagamento in contanti

- 1 La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 cpv. 3, se
 - a) lascia definitivamente la Svizzera e il Liechtenstein; restano riservati i divieti legati ai pagamenti in contanti conformemente alle convenzioni internazionali;
 - b) comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c) l'ammontare della prestazione di libero passaggio è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi alla fine del rapporto di lavoro.
- 2 Il pagamento in contanti è ammesso solo con il consenso scritto del rispettivo coniuge.

Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 48 Prelievo anticipato

- 1** Fermo restando quanto previsto dall'art. 6a cpv. 5 e dall'art. 14 cpv. 3, fino al raggiungimento del pensionamento ordinario le persone assicurate attive e ancora assicurate ai sensi dell'art. 6a possono prelevare anticipatamente i loro fondi della previdenza professionale per finanziare la proprietà d'abitazioni ad uso proprio. La persona assicurata deve fornire i documenti giustificativi necessari.
- 2** I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per l'acquisto o la costruzione di proprietà d'abitazione, per l'acquisto di quote di partecipazione alla proprietà d'abitazione o per il rimborso di prestiti ipotecari.
- 3** Il prelievo anticipato è consentito solo con il consenso scritto dell'altro coniuge.
- 4** Fino all'età di 50 anni si può prelevare a tal fine l'intera prestazione di libero passaggio. Dopo i 50 anni si può prelevare al massimo la metà della prestazione di libero passaggio o comunque almeno la prestazione di libero passaggio a cui la persona assicurata avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni.
- 5** L'importo minimo per il prelievo anticipato ammonta a CHF 20000. La persona assicurata può far valere un prelievo anticipato solo ogni cinque anni.
- 6** Una volta soddisfatte le condizioni per un prelievo anticipato, la CPM dispone di un termine di sei mesi per il pagamento. In caso di sottocopertura, il versamento anticipato destinato al rimborso di prestiti ipotecari può essere limitato nel tempo e per quanto riguarda l'importo oppure rifiutato; la CPM comunica alla persona assicurata interessata dalla limitazione o dal rifiuto la durata e l'entità del provvedimento.
- 7** Il prelievo anticipato comporta una riduzione del conto supplementare disponibile, dell'avere di vecchiaia e delle prestazioni risultanti.

- 8** La persona assicurata può rimborsare in qualsiasi momento interamente o parzialmente l'importo prelevato per il finanziamento della proprietà d'abitazioni, al più tardi tuttavia entro il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, purché non riscuota prestazioni di vecchiaia anticipate della CPM, oppure fino al sopraggiungere di un altro evento assicurativo, oppure fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

L'importo minimo per il rimborso ammonta a CHF 10 000, purché il saldo del versamento anticipato non sia inferiore.

- 9** L'importo prelevato deve essere rimborsato dalla persona assicurata qualora la proprietà d'abitazioni venga alienata o sulla proprietà d'abitazioni siano concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione. L'importo prelevato deve essere rimborsato dagli eredi se, in caso di decesso della persona assicurata, non diventi esigibile alcuna prestazione di previdenza.
- 10** Con l'importo rimborsato viene in primo luogo alimentato l'avere di vecchiaia.
- 11** Il prelievo anticipato è imponibile al momento stesso del versamento di capitale proveniente dalla previdenza professionale. In caso di rimborso del prelievo.
- 12** Per il resto, sono applicabili le disposizioni della Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.
- 13** La CPM fattura alla persona assicurata le spese interne ed esterne, al minimo CHF 300.

Art. 49 Costituzione in pegno

- 1** Fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, le persone assicurate attive e le persone ancora assicurate ai sensi dell'art. 6a possono, fatto salvo l'art. 6a cpv. 5 costituire in pegno i loro fondi della previdenza professionale per finanziare la proprietà d'abitazioni ad uso proprio.

- 2** I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per l'acquisto o la costruzione di proprietà d'abitazioni o per l'acquisto di quote di partecipazione alla proprietà d'abitazioni.
- 3** La costituzione in pegno è possibile solo con il consenso scritto dell'altro coniuge.
- 4** Fino all'età di 50 anni si può costituire in pegno l'intera prestazione di libero passaggio. Dopo i 50 anni si può costituire in pegno al massimo la metà della prestazione di libero passaggio o comunque almeno la prestazione di libero passaggio a cui si avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni.
- 5** Per essere valida, una costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alla CPM dal creditore pignoratizio.
- 6** Il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio (art. 47), il pagamento delle prestazioni di previdenza e il trasferimento in caso di divorzio esigono il consenso scritto del creditore pignoratizio.
- 7** Al momento della realizzazione del pegno, le disposizioni relative al prelievo anticipato si applicano per analogia.
- 8** Per il resto, sono applicabili le disposizioni della Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Conto supplementare

Art. 50 Apertura del conto supplementare

1 Una persona assicurata attiva può aprire un ulteriore conto di risparmio (conto supplementare), fermo restando quanto previsto dall'art. 14 cpv. 4, con il quale finanziare a scelta

a) la riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato, oppure

b) la prestazione transitoria facoltativa ai sensi dell'art. 27.

Il conto supplementare viene alimentato tramite gli acquisti della persona assicurata (versamenti personali ed eccedenze della prestazione di libero passaggio). Viene remunerato al tasso d'interesse fissato dal consiglio di fondazione.

2 Gli acquisti della persona assicurata per finanziare la riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato possono essere accreditati al conto supplementare solo se l' avere di vecchiaia ha raggiunto l'importo massimo definito nell'art. 14 cpv. 5.

3 L'importo dei versamenti personali sul conto supplementare non deve superare la differenza fra l'importo massimo consentito e l'importo disponibile sul conto supplementare al momento dell'acquisto, dopo deduzione degli importi ai sensi dell'art. 14 cpv. 5. L'importo massimo consentito del conto supplementare corrisponde alla somma dei due importi seguenti:

a) dei costi per il finanziamento della differenza fra la rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e la rendita di vecchiaia anticipata all'età di 58 anni e

b) dei costi per il finanziamento della prestazione transitoria facoltativa.

4 Per le persone assicurate che hanno raggiunto l'età di pensionamento anticipato, l'importo massimo è determinato in base a un pensionamento immediato.

5 In caso di rinuncia a un pensionamento anticipato, l'obiettivo di prestazione regolamentare a 64 anni compiuti può essere superato al massimo del 5%. Eventuali averi eccedenti rimangono alla CPM (appendice 7).

- 6 In caso di pagamento nel quadro di un divorzio o di una promozione della proprietà d'abitazioni, si utilizza in primo luogo il conto supplementare e solo in seguito l'aver di vecchiaia della persona assicurata. Un eventuale rimborso è destinato in primo luogo ad alimentare l'aver di vecchiaia.
- 7 Resta riservato l'art. 14 cpv. 3 e 4.

Art. 51 Impiego del conto supplementare

1 Il conto supplementare è esigibile in caso di pensionamento, invalidità, decesso o uscita. L'importo acquisito è versato oltre alle altre prestazioni definite secondo il presente regolamento.

2 L'importo del conto supplementare viene versato come segue:

- a) in caso di pensionamento: alla persona assicurata
- sotto forma di un aumento della sua rendita di vecchiaia, oppure
 - sotto forma di una prestazione transitoria facoltativa, oppure
 - fatto salvo l'art. 6a cpv. 5 sotto forma di capitale
 - o, ancora, in una combinazione delle tre possibilità summenzionate;

Se l'intera prestazione di vecchiaia viene versata sotto forma di capitale, il saldo del conto supplementare può essere versato solo come pagamento unico.

b) in caso d'invalidità: alla persona assicurata sotto forma di capitale. Gli art. 29 e 30 vengono applicati per analogia;

c) in caso di decesso: agli aventi diritto al capitale di decesso ai sensi dell'art. 40 sotto forma di capitale;

d) in caso di uscita: in favore della persona assicurata ai sensi dell'art. 45 e sgg.

Disposizioni transitorie

Art. 52 Regolamenti applicabili

- 1 Le disposizioni del presente regolamento valgono per le persone assicurate che al 1° gennaio 2019 hanno un rapporto di lavoro con un'impresa.
- 2 Per le persone assicurate, che hanno lasciato il servizio presso un'impresa prima del 31 dicembre 2018, e per i loro familiari aventi diritto, viene applicato il regolamento valido al momento del caso di prestazione per quanto riguarda diritti e obblighi finanziari.
- 3 In deroga al precitato cpv. 2, le disposizioni del regolamento in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 valgono per:
 - il calcolo del sovraindennizzo (art. 21),
 - l'adeguamento delle rendite (art. 22),
 - il momento dell'età di pensionamento ordinaria (dal compimento dei 64 anni di età) per la continuazione del versamento della rendita d'invalidità come rendita di vecchiaia (art. 30 cpv. 1 lett. b),
 - le prestazioni presumibili dalle rendite correnti il 1° gennaio 2019,
 - il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (art. 43).

Art. 53 Garanzia dei diritti acquisiti dalle persone finora assicurate sull'avere di vecchiaia al 31 dicembre 2018

L'avere di vecchiaia al 31 dicembre 2018 della persona attiva assicurata secondo le attuali disposizioni viene aumentato con una compensazione unica del 10.9% per compensare la riduzione dell'aliquota di conversione. Il risultante ammontare dell'avere di vecchiaia viene limitato all'importo massimo ai sensi della tabella di riscatto nell'appendice 5.

In caso di diritto a una prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 44, $\frac{1}{60}$ di questa compensazione unica è dedotto dalla prestazione di libero passaggio regolamentare per ogni mese che manca fino al 31 dicembre 2023.

Art. 53a Rendite d'invalidità in corso di persone che non hanno ancora compiuto il 55° anno di età

- 1** Per le persone il cui diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto il 55° anno di età, l'attuale diritto alla rendita rimane invariato, fino a quando a causa di una revisione delle rendite AI il grado d'invalidità nella previdenza professionale cambia di almeno 5 punti percentuali.
- 2** Il diritto alla rendita rimane in vigore anche dopo un cambiamento del grado d'invalidità nella previdenza professionale di almeno 5 punti percentuali, a condizione che l'applicazione dell'art. 30 comporti una diminuzione del diritto alla rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un aumento in caso di diminuzione del grado d'invalidità.
- 3** Per le persone il cui diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto il 30° anno di età, la regolamentazione del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 30 è applicato al più tardi a partire dal 1° gennaio 2032. Se l'importo della rendita diminuisce rispetto all'importo precedente, questo viene pagato fino a quando a causa di una revisione delle rendite AI il grado d'invalidità nella previdenza professionale cambia di almeno 5 punti percentuali.
- 4** Durante la proroga provvisoria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP, il diritto alla rendita continua a basarsi sulle disposizioni valide fino al 31 dicembre 2021.

Art. 53b Rendite d'invalidità in corso di persone che hanno compiuto il 55° anno di età

Per le persone il cui diritto a una rendita d'invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che il 1° gennaio 2022 hanno compiuto il 55° anno di età, il diritto alla rendita continua a basarsi sulle disposizioni valide fino al 31 dicembre 2021.

Art. 54 Garanzia dei diritti acquisiti dagli assicurati attuali

- 1 L'entrata in vigore delle presenti disposizioni al 1° gennaio 2019 non ha effetti sull'importo delle rendite di vecchiaia, d'invalidità, per superstiti o per i figli in corso al 31 dicembre 2018.

Disposizioni finali

Art. 55 Procedura di domanda e di notifica

Il diritto alle prestazioni di una persona assicurata deve essere notificato per iscritto dall'impresa interessata alla direzione della CPM.

Art. 56 Responsabilità, obbligo di segretezza

- 1** Le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione e del controllo della CPM rispondono dei danni causati intenzionalmente o per negligenza.
- 2** L'impresa risponde dei danni che possono essere causati alla CPM se omette di comunicarle le informazioni importanti (in particolare: entrata in funzione di nuovi collaboratori, salari, cambiamenti di salario, uscite, ecc.).
- 3** Le persone menzionate al cpv. 1 sono tenute a mantenere il segreto su tutte le questioni e informazioni di carattere confidenziale che riguardano la CPM, l'impresa o le persone assicurate, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività. L'obbligo di segretezza continua a sussistere anche al termine dell'attività presso la CPM.

Art. 57 Informazione delle persone assicurate

- 1** La CPM consegna almeno una volta all'anno un certificato di previdenza a ogni persona assicurata.
- 2** Il certificato di previdenza informa le persone assicurate sulle condizioni di assicurazione individuali, in particolare sulle prestazioni assicurate, il reddito assicurato, il tasso di contribuzione nonché la prestazione di libero passaggio. In caso di divergenza fra il certificato di previdenza e le presenti disposizioni fanno stato queste ultime.
- 3** La CPM informa inoltre ogni persona assicurata, almeno una volta all'anno, in maniera adeguata in merito all'organizzazione e al finanziamento della CPM, nonché alla composizione del consiglio di fondazione e dell'assemblea dei delegati.

- 4 Su richiesta, la CPM consegna agli assicurati un esemplare dei conti annuali e del rapporto annuo e li informa sul reddito di capitale, l'andamento del rischio tecnico-assicurativo, i costi di amministrazione, il calcolo del capitale di copertura, la costituzione di riserve nonché il grado di copertura.

Art. 58 Risanamento

- 1 In caso di sottocopertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2, per un determinato periodo di tempo il consiglio di fondazione decide, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, le seguenti misure di modifica del regolamento.
 - a) Soppressione di tutte le riduzioni dei contributi;
 - b) Riduzione o rinuncia all'adeguamento facoltativo delle rendite all'evoluzione dei prezzi.
- 3 Sottocopertura minima (grado di copertura fra il 95 % e il 100 %):

In aggiunta al cpv. 2 una o più delle seguenti misure:

 - a) aumento dei contributi temporanei di risanamento. I contributi delle imprese devono essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati. Per il diritto alla prestazione d'uscita vengono dedotti tali contributi (art. 45 cpv. 2).
 - b) adeguamento della remunerazione degli averi di vecchiaia ai mezzi disponibili;
 - c) riduzione dell'aliquota di conversione;
 - d) istituzione di riserve (facoltative) dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo;
 - e) riscossione dei contributi di risanamento presso i beneficiari di rendite nel quadro delle possibilità legali;

- f)** restrizione a livello di tempo o di importo o rifiuto totale del pagamento del prelievo anticipato destinato al rimborso di prestiti ipotecari ai sensi dell'art. 48 cpv. 6.
- 4** In caso di grave sottocopertura (grado di copertura inferiore al 95%), dopo avere consultato la Federazione delle Cooperative Migros, il consiglio di fondazione può prendere delle misure complementari ai cpv. 2 e 3.
- 5** Se presso la CPM esiste una sottocopertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2, il consiglio di fondazione deve informare l'autorità di vigilanza, le imprese, gli assicurati e i beneficiari di rendite della sottocopertura e delle misure fissate in collaborazione con i periti in materia di previdenza professionale.
- 6** Se in un secondo tempo viene raggiunta una sovracopertura, il consiglio di fondazione può adottare delle misure per compensare parzialmente le prestazioni perse in seguito alle restrizioni (cpv. da 2 a 4).

Art. 59 Modifiche del regolamento

- 1** Il consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.
- 2** Nei casi di emergenza (conflitti militari, disordini, epidemie, gravi crisi economiche, ecc.) il consiglio di fondazione ha l'obbligo e l'autorizzazione di adottare tutti i provvedimenti atti a proteggere il patrimonio, la capacità operativa e le installazioni della CPM, temporaneamente anche in deroga al presente regolamento.

Art. 60 Interpretazione

Tutti i casi non espressamente previsti nel presente regolamento vengono deliberati dal consiglio di fondazione nel senso e nello spirito dell'atto di fondazione e del presente regolamento nonché nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

Art. 61 Foro competente

Foro giuridico per tutte le cause relative all'interpretazione, applicazione o mancata applicazione delle disposizioni del presente regolamento è la sede svizzera, o il domicilio del convenuto, o il luogo dell'impresa in Svizzera presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

Art. 62 Testo del Regolamento determinante

- 1 Il presente regolamento è stato redatto in lingua tedesca e può essere tradotto in altre lingue.
- 2 In caso di discordanze tra il testo tedesco e la versione in un'altra lingua fa fede la versione in lingua tedesca.

Art. 63 Casi speciali

Se l'attribuzione di una prestazione è di competenza del consiglio di fondazione, esso fissa il tipo, l'ammontare e la durata nonché le eventuali condizioni e altre modalità. Non è vincolato alle condizioni valide per le prestazioni regolamentari. In caso di un'attribuzione di rendite accordate facoltativamente ha il diritto in qualsiasi momento di ridurre o sopprimere i relativi importi.

Art. 64 Scioglimento e liquidazione

- 1 Lo scioglimento della CPM avviene nei casi previsti dalla legge e su decisione del consiglio di fondazione. In caso di scioglimento della CPM, il consiglio di fondazione procede alla sua liquidazione.
- 2 In caso di liquidazione, il patrimonio della CPM viene utilizzato per garantire il versamento delle prestazioni assicurative in corso. I diritti acquisiti in base al presente regolamento dalle persone assicurate che non percepiscono ancora alcuna prestazione della CPM sono garantiti in misura proporzionale.

Art. 65 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
- 2 Sostituisce il regolamento di previdenza per insegnanti delle Scuole Club e delle strutture per il tempo libero della comunità Migros M entrato in vigore il 1° gennaio 2012 nonché l'appendice n.1 al presente regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2017.
- 3 Il regolamento viene sottoposto all'autorità di vigilanza.
- 4 Esso viene pubblicato sul sito Intranet dell'impresa nonché sul sito della CPM e consegnato in forma cartacea dietro richiesta degli assicurati.
- 5 I seguenti articoli sono stati modificati rispetto all'ultima versione (1° gennaio 2019) ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2021: art. 1, art. 6, art. 6a, art. 15, art. 20, art. 23, art. 26, art. 28, art. 31, art. 33, art. 38, art. 39, art. 44, art. 46, art. 48, art. 49, art. 51.
- 6 I seguenti articoli sono stati modificati rispetto all'ultima versione (1° gennaio 2021) ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2022: introduzione, art. 3, art. 6a, art. 26, art. 28, art. 30, art. 33, art. 53a (nuovo), art. 53b (nuovo).

Cassa pensioni Migros

Jörg Zulauf
Presidente

Christoph Ryter
Direttore

Appendice

App. 1 Soglia d'entrata

(art. 8 e art. 9 del regolamento)

La soglia d'entrata corrisponde al 75% della normale rendita massima di vecchiaia dell'AVS:

- dall'1.1.2019: CHF 21 330
- dall'1.1.2021: CHF 21 510

App. 2 Reddito globale

(art. 8 del regolamento)

a) Fanno parte del reddito globale annuo determinante:

- il salario soggetto ai contributi AVS (escluse le componenti secondo la lettera b),
- le indennità giornaliere in caso di infortunio e di malattia,
- assegni per il periodo d'introduzione e indennità giornaliere dell'AI federale,
- indennità di maternità dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG),
- la perdita di salario in caso di infortunio e di malattia,
- le spese forfettarie per i quadri,
- le indennità per perdita di guadagno durante il servizio militare (IPG),
- le riduzioni di salario in caso di servizio militare di durata superiore alle 4 settimane,
- le riduzioni di salario in caso di indisponibilità a lavorare per motivi non medici durante la gravidanza,
- l'interruzione di salario per congedo non pagato nell'assicurazione rischi, se la copertura assicurativa deve venire conservata.

b) Non fanno parte del reddito globale determinante:

- i regali per anzianità di servizio,
- le M partecipazioni,

- le componenti di reddito occasionali o temporanee, quali ad esempio
 - supplementi occasionali per straordinari,
 - indennità supplementari per lavoro notturno, durante i fine settimana e analoghi lavori a turni, purché non già percepite regolarmente sull'arco di più anni civili o convenute per una lunga durata,
 - partecipazioni agli utili d'importo variabile o non versate regolarmente (partecipazioni alla cifra d'affari, bonus, ecc.).

App. 3 Contributi a carico della CPM

Conformemente all'art. 17, la CPM si fa carico dei contributi delle persone assicurate e dell'impresa per le seguenti componenti di reddito:

- indennità giornaliera in caso di malattia e di infortunio, a partire dal 31° giorno di interruzione dell'attività lavorativa,
- assegni per il periodo d'introduzione e indennità giornaliera dell'AI federale, a partire dal 31° giorno di interruzione dell'attività lavorativa,
- indennità di maternità dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG), a partire dal 31° giorno di interruzione dell'attività lavorativa,
- perdita di salario in caso di malattia e di infortunio nonché durante il congedo di maternità,
- riduzioni di salario per congedo non pagato nell'assicurazione rischi fino al massimo a un mese.

È esclusa l'assunzione di contributi dopo l'età di pensionamento regolamentare.

App. 4 Tasso d'interesse

1 Il tasso al quale viene remunerato l'avere di vecchiaia (art. 12) corrisponde a:

1.1.2019–31.12.2019	3.0%
1.1.2020–31.12.2020	3.0%
1.1.2021–31.12.2021	3.0%
1.1.2022–31.12.2022	3.0%

- 2 Il tasso d'interesse per il calcolo dell'avere di vecchiaia proiettato corrisponde al 2.0% (art. 31).
- 3 Il tasso d'interesse tecnico, utilizzato per il calcolo degli impegni nei confronti dei pensionati corrisponde al 3.0%.
- 4 Il tasso d'interesse minimo LPP viene fissato dal consiglio federale e ammonta a:

2019, 2020, 2021 e 2022	1.0%
-------------------------	------
- 5 Il tasso d'interesse di mora ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 viene stabilito dal consiglio federale ed equivale al tasso d'interesse minimo LPP più l'1%.

App. 5 Importo massimo consentito dell'avere di vecchiaia

(art. 14 del regolamento)

- 1 L'avere di vecchiaia massimo consentito viene fissato in % del reddito soggetto a contributi tenendo conto dell'età della persona assicurata.

Età		Età		Età		Età	
20	16.5%	32	245.3%	44	561.9%	56	1029.1%
21	33.3%	33	267.7%	45	594.6%	57	1077.2%
22	50.5%	34	290.6%	46	628.0%	58	1126.2%
23	68.0%	35	314.9%	47	662.1%	59	1176.2%
24	85.9%	36	339.7%	48	696.8%	60	1227.2%
25	104.1%	37	365.0%	49	732.2%	61	1279.2%
26	122.7%	38	390.8%	50	771.3%	62	1332.3%
27	141.7%	39	417.1%	51	811.2%	63	1386.4%
28	161.0%	40	444.9%	52	851.9%	64	1441.6%
29	180.7%	41	473.3%	53	893.4%		
30	201.8%	42	502.3%	54	935.8%		
31	223.3%	43	531.8%	55	982.0%		

- 2 L'età della persona assicurata corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Esempio

Entrata di un assicurato all'età di 35 anni con un reddito globale di CHF 65 000 e una prestazione di libero passaggio pari a CHF 40 000.

Reddito soggetto a contributi (CHF 65 000 – CHF 19 500)	CHF 45 500
Importo massimo consentito dell' avere di vecchiaia all'età di 35 anni (CHF 45 500 x 3.149)	CHF 143 280
Versamento personale massimo all'età di 35 anni = (CHF 143 280 – CHF 40 000)	CHF 103 280

App. 6 Aliquote di conversione

La presente tariffa si basa sui dati attuariali LPP 2015, tavole generazionali (2019), 3.0%.

Età	Aliquota di conversione	Età	Aliquota di conversione
55	4.54 %	63	5.36 %
56	4.63 %	64	5.50 %
57	4.72 %	65	5.65 %
58	4.81 %	66	5.81 %
59	4.90 %	67	5.98 %
60	5.00 %	68	6.16 %
61	5.11 %	69	6.35 %
62	5.23 %	70	6.55 %

App. 7 Acquisto massimo consentito nel conto supplementare

(art. 50 del regolamento)

La presente tariffa si basa sui dati attuariali LPP 2015, tavole generazionali (2019), 3.0% e su una remunerazione pari al 2% p.a. del conto supplementare.

L'ammontare massimo del conto supplementare nell'età di pensionamento in. del reddito soggetto a contributi a seconda dell'età della persona assicurata.

Età di pensionamento prevista						
Età	58	59	60	61	62	63
20	246.1%	204.1%	162.4%	120.9%	80.0%	39.6%
21	251.0%	208.2%	165.7%	123.4%	81.6%	40.4%
22	256.0%	212.4%	169.0%	125.8%	83.2%	41.2%
23	261.1%	216.6%	172.3%	128.4%	84.9%	42.1%
24	266.3%	221.0%	175.8%	130.9%	86.6%	42.9%
25	271.7%	225.4%	179.3%	133.5%	88.3%	43.8%
26	277.1%	229.9%	182.9%	136.2%	90.1%	44.6%
27	282.6%	234.5%	186.6%	138.9%	91.9%	45.5%
28	288.3%	239.2%	190.3%	141.7%	93.7%	46.5%
29	294.1%	244.0%	194.1%	144.5%	95.6%	47.4%
30	299.9%	248.8%	198.0%	147.4%	97.5%	48.3%
31	305.9%	253.8%	201.9%	150.4%	99.4%	49.3%
32	312.1%	258.9%	206.0%	153.4%	101.4%	50.3%
33	318.3%	264.1%	210.1%	156.5%	103.4%	51.3%
34	324.7%	269.4%	214.3%	159.6%	105.5%	52.3%
35	331.2%	274.7%	218.6%	162.8%	107.6%	53.4%
36	337.8%	280.2%	222.9%	166.0%	109.8%	54.4%
37	344.5%	285.8%	227.4%	169.4%	112.0%	55.5%
38	351.4%	291.6%	232.0%	172.7%	114.2%	56.6%
39	358.5%	297.4%	236.6%	176.2%	116.5%	57.8%
40	365.6%	303.3%	241.3%	179.7%	118.8%	58.9%
41	372.9%	309.4%	246.2%	183.3%	121.2%	60.1%
42	380.4%	315.6%	251.1%	187.0%	123.6%	61.3%
43	388.0%	321.9%	256.1%	190.7%	126.1%	62.5%
44	395.8%	328.3%	261.2%	194.5%	128.6%	63.8%

Età di pensionamento prevista

Età	58	59	60	61	62	63
45	403.7%	334.9%	266.4%	198.4%	131.2%	65.0%
46	411.8%	341.6%	271.8%	202.4%	133.8%	66.3%
47	420.0%	348.4%	277.2%	206.4%	136.5%	67.7%
48	428.4%	355.4%	282.8%	210.6%	139.2%	69.0%
49	437.0%	362.5%	288.4%	214.8%	142.0%	70.4%
50	445.7%	369.8%	294.2%	219.1%	144.8%	71.8%
51	454.6%	377.2%	300.1%	223.5%	147.7%	73.3%
52	463.7%	384.7%	306.1%	227.9%	150.7%	74.7%
53	473.0%	392.4%	312.2%	232.5%	153.7%	76.2%
54	482.4%	400.2%	318.4%	237.1%	156.8%	77.7%
55	492.1%	408.2%	324.8%	241.9%	159.9%	79.3%
56	501.9%	416.4%	331.3%	246.7%	163.1%	80.9%
57	512.0%	424.7%	337.9%	251.7%	166.4%	82.5%
58	522.2%	433.2%	344.7%	256.7%	169.7%	84.1%
59		441.9%	351.6%	261.8%	173.1%	85.8%
60			358.6%	267.1%	176.6%	87.5%
61				272.4%	180.1%	89.3%
62					183.7%	91.1%
63						92.9%

App. 8 Tariffa per il calcolo della prestazione in capitale al posto di una rendita per coniugi (ai sensi dell'art. 32 cpv. 5) o di una rendita vitalizia in seguito a divorzio (ai sensi dell'art. 43 cpv. 5).

La presente tariffa si basa sui dati attuariali LPP 2015, tavole generazionali (2019), 3.0 %

Controvalore per CHF 1 di rendita per coniugi annua o rendita vitalizia in seguito a divorzio in caso di versamento di capitale:

Età*	Importo CHF	Età*	Importo CHF	Età*	Importo CHF	Età*	Importo CHF
17	29.791	39	25.754	61	18.081	83	7.259
18	29.661	40	25.495	62	17.639	84	6.793
19	29.528	41	25.228	63	17.191	85	6.342
20	29.390	42	24.954	64	16.736	86	5.907
21	29.248	43	24.671	65	16.275	87	5.491
22	29.102	44	24.380	66	15.807	88	5.093
23	28.952	45	24.080	67	15.332	89	4.715
24	28.796	46	23.770	68	14.849	90	4.358
25	28.635	47	23.452	69	14.360	91	4.022
26	28.469	48	23.125	70	13.865	92	3.708
27	28.298	49	22.789	71	13.363	93	3.414
28	28.122	50	22.445	72	12.856	94	3.142
29	27.941	51	22.093	73	12.343	95	2.889
30	27.753	52	21.731	74	11.827	96	2.655
31	27.559	53	21.359	75	11.308	97	2.438
32	27.359	54	20.979	76	10.787	98	2.236
33	27.151	55	20.589	77	10.267	99	2.048
34	26.936	56	20.190	78	9.750	100	1.874
35	26.714	57	19.783	79	9.236	101	1.712
36	26.485	58	19.369	80	8.728	102	1.561
37	26.249	59	18.946	81	8.228		
38	26.005	60	18.517	82	7.738		

* L'età del coniuge superstite o del beneficiario di un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio viene calcolata in base agli anni e ai mesi e la tariffa interpolata applicata all'età così calcolata.

Impressum

Editore **Cassa pensioni Migros**, Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

Redazione **Assicurazione Cassa pensioni Migros**

Impaginazione e composizione **www.mendelin.com**

Stampa **www.kromer.ch**

Publicato in lingua italiana, francese e tedesca.

Fa stato la versione in lingua tedesca.

Il nostro impegno a favore dell'ambiente



stampato climaneutral
Nr.: OAK-ER-11826-02114
www.oak-schwyz.ch/nummer



Cassa pensioni Migros

Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren

Tel. 044 436 81 11

infobox@mpk.ch, www.mpk.ch